



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 30**

Riunione del 13 febbraio

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Claudio Zander - Componente
- Avv. Antonio Amato - Componente

24.12.13PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PUSILLO ANNA MARIA nella qualità di Presidente del C.P. FIPAV di Potenza;

Con relazione ex art.72 R.G. del 15 gennaio 2013, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio , sui seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- PUSILLO ANNA MARIA , per avere, *"nella qualità di Presidente del C.P. FIPAV di Potenza, con abuso dei poteri istituzionali ed in violazione degli art. 24, 26, 28 e 51 Statuto FIPAV nonché del principio informatore di lealtà, ex artt. 16 Statuto e 19 R.A.T., inviato, per via telematica, a tutti i sodalizi della provincia, una lettera circolare con la quale gli stessi venivano invitati "a non rilasciare deleghe e/o certificato ad alcuno, in quanto tale compito dovrà essere assolto dalla scrivente" allo scopo di favorire l'elezione di alcuni candidati a cariche federali, nella consapevolezza che così facendo avrebbe determinato grave turbativa al regolare svolgimento della 42° Assemblea FIPAV.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A-C-D e J dell'art. 49 R.G."

LA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Letti gli atti ed esaminati i documenti,

Premesso che:

Il procedimento scaturisce da una segnalazione della Segreteria Generale FIPAV con la quale si informava la Procura Federale dell'iniziativa posta in essere dalla deferita e consistita nell'invio, in data 3 dicembre 2012 delle ore 13e44, tramite la casella di posta del comitato "potenza@fedrvolley.it" di una nota indirizzata a tutti i sodalizi del Comitato Provinciale da lei presieduto con la quale si invitavano formalmente tutti quei sodalizi che non avrebbero partecipato direttamente all'Assemblea Nazionale Fipav dell'8 e 9 dicembre 2012 *"a non rilasciare deleghe e/o certificato ad alcuno in quanto tale compito dovrà essere assolto dalla sottoscritta o dai neo-eletti consiglieri provinciali"* in quanto *"si rende[va] necessaria una solidità di intenti per far sì che i ns. candidati, il Consigliere Atleta avv. Canzoniero e il Revisore dei Conti dott. Marranzini, possano proseguire un lavoro già intrapreso a beneficio di tutto il nostro movimento"*.



Avviate le necessarie indagini la Procura Federale accertava che, a seguito della risentita replica di alcuni dei destinatari della nota e della stessa Federazione in persona del responsabile dell'Organizzazione Periferica Territoriale, la deferita, in pari data alle ore 22e37, inviava agli stessi destinatari della precedente comunicazione una rettifica con la quale, *“facendo seguito alla precedente nota di pari oggetto... e a parziale rettifica di quanto in essa comunicato”* precisava *“che l'intenzione della mail”* fosse *“esclusivamente quella di coordinare la partecipazione delle Società...”*.

Con memoria difensiva depositata presso la Procura Federale nell'ambito del procedimento n. 49/2012-13 la deferita adduceva a sua parziale discolpa la propria inesperienza in ordine al fatto contestatole perché avvenuto all'indomani della propria elezione a Presidente del Comitato Provinciale potentino.

In sua difesa evidenziava inoltre come fosse prassi ormai consolidata quella in uso presso i comitati provinciali di invitare i sodalizi a consegnare le proprie deleghe per le elezioni federali presso le sedi dei comitati territoriali.

Nella stessa memoria la deferita riconosceva il proprio errore *“dettato da impulso e non ponderato e ragionato”*.

Con successivo atto del 15 gennaio 2013 la Procura Federale, in ragione della pretesa violazione delle norme di cui in epigrafe, deferiva Anna Maria Pusiillo a questa Commissione che con provvedimento del 16 gennaio 2013 disponeva l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 73 comma 2 R.G. e la convocazione delle parti per il giorno 13 febbraio 2013.

In tale data compariva la Procura Federale riportandosi integralmente alla relazione ex art. 72 R.G., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per medi due.

Compariva altresì Anna Maria Pusillo che, riportandosi integralmente alla memoria difensiva precedentemente depositata, chiedeva il non luogo a sanzione.

Ciò premesso, osserva:

Le ammissioni della deferita rendono superfluo ogni accertamento in ordine ai fatti contestati e alle responsabilità in ordine ad essi.

Deve peraltro evidenziarsi la gravità delle violazioni regolamentari poste in essere e la simultanea sussistenza delle aggravanti contestate in ragione della qualifica rivestita dalla deferita che, peraltro, proprio in considerazione del ruolo ricoperto all'interno della Federazione, non può invocare a sua discolpa l'inesperienza o la mancata conoscenza di norme federali.

Ciò posto, dal tenore della missiva oggetto del presente procedimento, è emerso in maniera evidente come la deferita si sia attivata al fine di condizionare la decisione dei sodalizi sull'individuazione dei soggetti a cui rilasciare le deleghe necessarie per partecipare all'Assemblea Nazionale Fipav al dichiarato scopo di favorire alcuni candidati in danno di altri.

Quanto alla parziale rettifica trasmessa ai sodalizi giova precisare come essa non sia stata il frutto di uno spontaneo ravvedimento quanto la conseguenza di un richiamo formale proveniente dagli organi federali centrali.



P.Q.M.

Dispone applicarsi al tesserato Anna Maria Pusillo la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per mesi due (2).

IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is written over a light-colored rectangular background.

Roma , 28 febbraio 2013